

Rassegna NEWS è una iniziativa FOAV e Tecnojus per rendere disponibili alcuni documenti di lavoro del Centro Studi sottoforma di rassegna delle principali notizie tecnico-giuridiche (leggi, norme, sentenze, ...), in modalità sistematica e strutturata, fornendo i riferimenti normativi richiamati e/o un breve testo di commento, oltre che eventuali riferimenti per l'approfondimento.

2008: Principali novità normative a livello nazionale e regionale Veneto

Per informazioni: info@tecnojus.it

SOMMARIO

- Rassegna provvedimenti normativi maggiormente significativi del 2008



Nota: Dettagli e approfondimenti dei provvedimenti riportati nella presente rassegna risultano pubblicati nei DocumentiNEWS, ovvero nelle Rassegne NEWS del periodo, trasmessi alla FOAV, altri sono sviluppati nel sito del Centro Studi www.tecnojus.it



Ambito Nazionale

Edilizia - strutture

▶ **D.M. 14 gennaio 2008 (in G.U. 4-2-2008 n. 29, s. o. n. 30) – Norme Tecniche per le Costruzioni**
Approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni in sostituzione del D.M. 14-09-2005, fatta eccezione della parte relativa al legno.

▶ Regime transitorio

▶ Parte dal 5 marzo il nuovo periodo transitorio disciplinato dall'articolo 20 della Legge 31/2008 che consente, fino al 30 giugno 2009, l'applicazione facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, che sostituisce il precedente DM 14 settembre 2005 e decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle NTC: a queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

▶ Entrata in vigore disposizioni relative al legno

▶ **D.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 153 del 2-7-2008)**

Con riferimento al D.M. 14 gennaio 2008, risultano approvati anche "il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 – supplemento ordinario n. 30."

Mancando ogni precisazione in tal senso la sua entrata in vigore è quella ordinaria ossia 15 gg dopo la pubblicazione in G.U., quindi il 17-07-2008.

Ambiente - Edilizia

▶ **D.LGS. 16 gennaio 2008, n. 4 – terre e rocce da scavo: sostituito l'art. 186 d.lgs. 152/2006**
Sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, noto come secondo decreto correttivo del codice dell'ambiente. Il decreto 4/08 è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Al riguardo meritano attenzione gli obblighi connessi ai titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e/o DIA) e le attestazioni richieste al progettista delle opere pubbliche.

▶ Veneto

▶ La Regione Veneto è intervenuta in materia con propria DGR n. 2424 del 08-08-2008 avente ad oggetto "procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Edilizia - impianti

▶ **D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 – installazione impianti all'interno degli edifici**
Sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 12-03-2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto (Ministero dello Sviluppo Economico) avente ad oggetto "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

▶ Modifiche

▶ Con decreto legge 112/08 (convertito in legge n. 133/2008 in vigore dal 22-08-2008) risulta essere stato abrogato l'articolo 13 del D.M. Vi è inoltre il proposito di modificare l'intero D.M. entro la fine dell'anno

Edilizia – detrazione 55%

▶ **D.M. 11 marzo 2008 – limiti di fabbisogno energetico e trasmittanza termica**
Sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 18-03-2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto per dare

attuazione alle detrazioni previste dalla legge finanziaria 2008.

Il decreto stabilisce quali sono:

- o i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale (allegato 1 – con valori applicabili fino al 31.12.2009 e quelli applicabili dal 1.1.2010);
- o i valori di trasmittanza termica (riportati nell'allegato 2);
- o le metodologie di calcolo (devono essere conformi a quanto definito nell'allegato I del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.).

Il Regolamento, inoltre, stabilisce nel caso in cui la riqualificazione energetica comprenda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, che tali generatori debbano rispettare, in aggiunta, le seguenti condizioni:

- o avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
- o rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ovvero i più restrittivi limiti fissati dalle norme regionali, se presenti;
- o utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

► **D.LGS. 26 marzo 2008 n. 62 e n. 63 – Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 del 9-04-2008 sono stati pubblicati di due decreti in oggetto. Particolarmente significativo il d.lgs. 63/08 il quale ha ridisciplinato integralmente le procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146) e il regime transitorio (art. 159).

► Legge 129/08

► Con l'articolo 4 quinquies della legge 2 agosto 2008, n. 129 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (GU n. 180 del 2-8-2008), risulta sostituito l'art. 159 avente ad oggetto "Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica" - in vigore dal 3-8-2008.

► **Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30-04-2008, Supplemento Ordinario n. 108, è stato pubblicato il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una normativa eterogenea e non sempre coordinata con le direttive europee cui deve uniformarsi.

Occorre ricordare che le norme sono di interesse per il professionista in qualità di:

- Datore di lavoro (per il proprio studio professionale – individuale, associato o societario);
- Progettista di ambienti di lavoro;
- Progettista e/o direttore dei lavori di opere edili o gi ingegneria civile (che può assumere il ruolo di responsabile dei lavori);
- Responsabile del procedimento negli appalti pubblici;
- Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione;

Il decreto è costituito da un testo legislativo suddiviso in XIII titoli e LI allegati. Tra i titoli che si ritengono di maggior interesse per le finalità di questo documento:

- titoli I – principi comuni (disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali);
- titolo II – luoghi di lavoro
- titolo III – uso delle attrezzature di lavoro
- titolo IV – cantieri temporanei o mobili:
- capo I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- capo II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- capo III – sanzioni (penali)
- titolo V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- titolo VI – movimentazione manuale dei carichi
- titolo VII – attrezzature munite di videoterminali

► Nota importante

► Il decreto si caratterizza per due elementi:

- l'obbligo di pianificare la sicurezza in tutti i cantieri edili in cui sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese (aboliti i limiti dimensionali del dlgs 494/06)
- l'incertezza createsi con ridefinizione della figura del responsabile dei lavori nell'appalto privato: obbligo e/o automatismo di nomina del progettista per la fase di progettazione e del direttore dei lavori per la fase esecutiva.

► **D.P.C.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 164 del 15-7-2008)** – in vigore dal 16-7-2008

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha per oggetto «*Approvazione "del modello unico digitale per l'edilizia"*» «*per la presentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attività edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi"*».

In realtà non viene approvato il modello unico suddetto bensì rinviata la sua definizione ad una commissione formata da sei componenti nominati in egual misura da ANCI, Conferenza dei presidenti delle regioni e Agenzia del territorio, oltre al presidente nominato dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I lavori della commissioni devono chiudersi entro il 31 dicembre 2008 e il modello unico digitale e le caratteristiche dell'infrastruttura definiti saranno approvati con successivo DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio 2009.

Il modello unico digitale per l'edilizia è stato previsto dall'art. 34-quinquies, recante "*Disposizioni di semplificazione in materia edilizia*", della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, avente per oggetto "*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione*".

Il riferimento all'art. 5 del testo unico edilizia è significativo laddove assegnava, tra le funzioni, quella di fornire informazioni sulle materie di competenza *anche mediante predisposizione di un archivio informatico*. L'informatizzazione della P.A., come noto, è un obiettivo precipuo perseguito dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*".

► Art. 34-quinquies legge 9-3-06 n. 80 (di conversione, con modifiche, del decreto legge 10.1.06 n. 4)

► 1. *Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.*

2. *Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:*

a) *al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;*

b) *e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.*

► Art. 5, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 – sportello unico per l'edilizia

► 1. *Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.*

2. *Tale ufficio provvede in particolare :*

a) *alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).*

b) *a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio*

informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
omissis

▶ **D.LGS. 30 maggio 2008 n. 115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"**

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008 ed entrato in vigore il 4 luglio 2008

Il decreto legislativo in parola ha qualificato "strumenti per l'efficienza energetica" alcune norme relative alla "semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi" (capo III del titolo II), al "settore pubblico" (capo IV del titolo II) ed infine alle "misure di accompagnamento" (capo V del titolo II).

- Nel primo caso il legislatore nazionale ha dettato, all'art. 11, norme di "semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari" finalizzate ad incentivare alcune prestazioni energetiche attraverso alcuni incentivi quali:
 - o Non computabilità di taluni extraspessori strutturali sia di elementi verticali che orizzontali ai fini del calcolo di volumi, superfici e rapporti e delle distanze tra fabbricati e dalle strade (peraltro già oggetto di DM 27-7-2005 e di legislazione regionale – es. L.R. Veneto n. 21/96, L.R. Lombardia n. 26/95, ecc..);
 - o Qualificazione ad intervento di manutenzione ordinaria non subordinata a DIA l'installazione di:
 - Impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.
- Nel secondo caso, invece, ha creato l'obbligo per la pubblica amministrazione di applicare alcune disposizioni relative all'edilizia pubblica, alle apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione, e alle procedure di gara degli appalti pubblici.
- Nel terzo caso, infine, ha disciplinato le diagnosi energetiche e le campagne di informazione, in particolare per quanto concerne la certificazione energetica nelle more dei decreti attuativi previsti dal dlgs 192/05; al proposito ha prodotto un allegato (il III) avente ad oggetto "metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica", ovvero i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

▶ **Legge 6 agosto 2008 n. 133 (in G.U. n. 195 del 21-8-2008, suppl. ord. 196)** – in vigore dal 22-8-2008
Con la legge in questione sono state apportate modifiche a provvedimenti esistenti, alcuni sono già stati richiamati in questa rassegna, per cui non rimane che richiamare, per quanto di interesse, i seguenti:

▶ d.lgs. 192/05
efficienza
energetica
edifici

▶ Con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, avente ad oggetto "attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, così come modificato dal d.lgs. n. 311/2006, la legge 133/08 Abroga:

- Dell'articolo 6, avente ad oggetto la certificazione energetica, i commi 3 e 4 relativi all'obbligo di allegazione e messa a disposizione dell'attestato di certificazione energetica, degli immobili già in provvisti, in caso, rispettivamente, di trasferimento e locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari;
- Dell'art. 15, avente ad oggetto le sanzioni, i commi 8 e 9 relativi alla nullità del contratto di compravendita o di locazione invocabile dall'acquirente o dal conduttore.

▶ Legge
248/2006 e
modalità di
pagamento
compensi
professionali

▶ **Art. 32- Strumenti di pagamento**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
 - b) l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

▶ **D.LGS. 11 settembre 2008 n. 152 - "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62."**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008, Supplemento Ordinario n. 227.

Si tratta del cosiddetto terzo correttivo al codice degli appalti pubblici: si riportano le principale modifiche come risultano pubblicate sul sito del Il Sole 24 Ore:

Project Financing

Nuova formulazione dell'art. 153 (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo), scompare il vincolo alla gara unica e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due seguenti procedure: a) una doppia gara in cui con la prima procedura si individua il promotore e attribuisce il diritto di prelazione, con la seconda si aggiudica la concessione e, come base di gara, la proposta del promotore; b) gara unica semplificata senza diritto di prelazione; i concorrenti dovranno presentare offerte complete di progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Ove fosse necessario il promotore prescelto sarà tenuto a modificare il progetto; in caso di rifiuto, verranno interpellati gli altri concorrenti in base alla graduatoria.

Appalto integrato

Confermato (fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento) il regime limitativo della Legge Merloni.

Aste elettroniche

Il ricorso alle aste elettroniche viene esteso anche ai lavori (modifica del comma 13 dell'articolo 85);

ConSORZI stabili

Nel comma 5 dell'articolo 36, viene precisato che i consorzi stabili dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre (per essi vi sarà il divieto di partecipare alla medesima gara);

Licitazione privata semplificata

Il ricorso alla licitazione privata semplificata viene esteso fino ad 1 milione di euro (modifica dell'articolo 123, comma 1);

Locazione finanziaria

Nel comma 1 dell'art. 160-bis viene precisato che il contratto di locazione finanziaria "costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo".Vengono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter e 4-quater con cui viene indicato che: a) il soggetto finanziatore che stipula un contratto di locazione finanziaria dovrà dimostrare alla stazione appaltante che dispone, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto; b)a base di gara viene posto un progetto preliminare; c) l'opera, essendo realizzata per la soddisfazione di un interesse pubblico, è esteso il regime pubblicitario ai fini urbanistici, espropriativi ed edilizi.

Lavori in economia

Anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro (modifica dell'articolo 125, comma 6, lettera b);

Offerte anomale

E' stata ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci (modifica dell'articolo 122, comma 9);

Offerta economicamente più vantaggiosa

Viene eliminata, per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima dell'apertura delle offerte, la possibilità di definizione dei criteri motivazionali, tali criteri, però, potrebbero essere previsti nel bando di gara (modifica l'articolo 83, comma 4);

Subappalto

Viene fissato il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per il limite di ribasso (viene sostituito l'articolo 37, comma 11), inoltre è confermata la possibilità, per la stazione appaltante, di procedere al pagamento diretto del subappaltatore (applicazione dell'art. 118, comma 3);

Opere di urbanizzazione

Opere sopra soglia: scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per l'Amministrazione di prevedere che il titolare del permesso di costruire presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto integrato (sostituzione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 32. Opere sotto soglia: l'affidamento sarà determinato con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.

Prezzo chiuso, aumento dei materiali da costruzione ed adeguamento dei prezzi

Nell'articolo 133 vengono introdotti i commi 3 bis (in cui viene precisato che: ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dal decreto che

segnala gli eventuali scostamenti dell'inflazione) e 6 bis (con cui viene precisato che: nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l'istanza di compensazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale); il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi (comma 1-bis all'articolo 133). Tale pagamento sarà tuttavia subordinato ad una garanzia fideiussoria.

Congruità della mano d'opera

E' stata introdotta la verifica della congruità della mano d'opera (l'articolo 118 è stato integrato dal comma 6-bis) tra le misure atte a fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare.

Qualificazione

E' stata confermata la possibilità (fino al 31 dicembre 2010) di prendere in esame i migliori cinque anni del decennio per la dimostrazione del requisito della cifra d'affari realizzata con lavori, dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'organico medio annuo.

▶ **L.R. 26 giugno 2008 n. 4 (BUR n. 54 del 1-7-2008) "disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture"**

Con la legge in questione sono state apportate modifiche a leggi regionali esistenti, segnatamente a:

- ▶ L.R. 61/85
 - ▶ introdotto l'art. 79 bis alla legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, titolo V, disciplina dell'attività edilizia, avente ad oggetto:
Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
- ▶ L.R. 11/04
 - ▶ Le modifiche riguardano gli articoli:
 - Art. 14, comma 4;
 - Art. 13, comma 1, lett. f);
 - Art. 15, comma 7;
 - Art. 26 introdotto il comma 2 bis;
 - Art. 27 comma 1;
 - Art. 44 introdotti i commi 2 bis, 2 ter, 3 bis, 5 bis, 5 ter e 7 bis – sostituita la lett. a) del comma 4, sostituito il comma 5, modificato/integrato il comma 6;
 - Art. 48 commi 1 e 1 ter, sostituito il comma 7 bis, 7 ter e aggiunto il comma 7 quinquies
 - ▶ Inoltre è stata data interpretazione autentica all'art. 50, comma 3 e 48
- ▶ L.R. 2/201
 - ▶ introdotte modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 relativa ai centri storici dei comuni minori, e alla segnatamente agli articoli:
 - Art. 1, sostituito il comma 1 ed introdotto il comma 3 bis;
 - Art. 3, sostituito il comma 2.

Romolo Balasso architetto – presidente Tecnojus